



## **Città di Castel Maggiore - Provincia di Bologna**

Via Matteotti, 10 - 40013 Castel Maggiore - Cod. Fisc. 00819880378

### **SPORTELLO RIFIUTI**

Settore e Servizio

2° Settore Servizi Finanziari – Servizio Tributi

### **Richiesta informazioni generiche e modalità di presentazione della dichiarazione**

Consegna dichiarazioni a mano presso **URP** Ufficio Relazioni con il Pubblico – Comune di Castel Maggiore

#### Orari di apertura URP

lunedì dalle 8.30 alle 12.30  
martedì dalle 13.00 alle 18.30  
mercoledì dalle 8.30 alle 12.30  
giovedì dalle 8.30 alle 12.30  
venerdì dalle 8.30 alle 12.30

#### Contatti URP

telefono 051.63 86 718  
telefono 051.63 86 874  
e-mail [urp@comune.castel-maggiore.bo.it](mailto:urp@comune.castel-maggiore.bo.it)

Invio dichiarazioni alla **PEC** dell'Ente anche da mail non pec: [comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it](mailto:comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it)

### **Richiesta informazioni specifiche come:**

richieste di rimborso, richieste annullamento inviti al pagamento, solleciti, accertamenti, ingiunzioni ecc...

Sportello Rifiuti (1° piano) – Su appuntamento dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Telefono 051.638.67.69 - e-mail [entrate@comune.castel-maggiore.bo.it](mailto:entrate@comune.castel-maggiore.bo.it)

### **Termini per la presentazione della dichiarazione di inizio, variazione e cessazione**

**Dichiarazione di occupazione: da presentare entro il 30 giorni all'inizio dell'occupazione**, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione; la denuncia da compilare in tutti i suoi campi data inizio occupazione, data, metratura, tipologia attività, ecc..., vale anche per gli anni successivi in assenza di variazioni.

**Dichiarazione di cessazione**: la comunicazione di cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere resa, per iscritto, **entro 30 giorni dalla data di avvenuta cessazione**. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini sopra indicati, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione o dalla data di inizio occupazione del soggetto subentrante.

Le **variazioni** che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento (modificazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, variazione attività, ecc.) dovranno essere **comunicate entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione**.

## Presupposto della tassa rifiuti

**Il Tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono locali** o aree scoperte nel territorio, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

## Locali ed aree soggette al tributo

### **La superficie tassabile dei locali è quella calpestabile.**

Il contribuente può calcolare la superficie calpestabile utilizzando una planimetria in scala o in alternativa eseguendo una misurazione puntuale in loco (lato x lato). Si evidenzia che le superfici indicate nei rogiti o nei contratti di locazione solitamente sono lorde, mentre la superficie calpestabile è quella al netto dei muri.

Nel caso di locali su più livelli il vano scala è commisurato in base alla superficie dell'apertura per il numero dei piani. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili sono soggette al tributo limitatamente alla parte dei locali di altezza superiore a 1,8 metri.

### **Dati catastali**

In caso di locazione i dati catastali sono indicati nel contratto stesso di locazione, in caso di acquisto sono indicati nel rogito. I dati catastali sono composti da Foglio, Particella (chiamata anche Numero o Mappale), Subalterno e Categoria.

## Locali ed aree escluse dal tributo

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stati stabilmente destinati, Pertanto si considerano non tassabili, in via esemplificativa i seguenti locali ed aree:

- Le unità immobiliari ad uso abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo o di allacciamenti alle utenze (luce, acqua, gas);
- le aree comuni del condominio;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento purché non utilizzate;
- balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
- soffitte, solai, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,80;
- i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
- aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, aree cortilizie, viali.

Per i locali oggetto di ristrutturazione oppure privi di mobilio/utenze si invita il contribuente a presentare apposita dichiarazione al fine di comunicare il periodo di esclusione dal tributo.

## Agevolazioni/riduzioni tariffarie su istanza

Il contribuente che ha diritto alla riduzione deve presentare apposita dichiarazione ed è tenuto inoltre a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'agevolazione.

### **DETTAGLIO DELLE RIDUZIONI**

#### **Distanza dal punto di raccolta superiore a mt. 500 (riduzione del 60% del tributo)**

La fruizione della riduzione del 60% del tributo si ha nel caso che gli immobili si trovino ad una distanza superiore a mt. 500 dal punto di raccolta o immobili non serviti dal servizio di raccolta domiciliare (art. 52 regolamento IUC).

#### **Immobili a disposizione/occupati per meno di 183 giorni (riduzione del 30% del tributo)**

La fruizione della riduzione del 30% del tributo si ha nel caso in cui gli immobili siano tenuti a disposizione /

occupati per meno di 183 giorni (art. 50 comma 1 Regolamento IUC).

**Avvio al recupero dei rifiuti assimilati agli urbani (allegato B del Regolamento IUC) riduzione da quantificare il base alla documentazione presentata. La documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento deve essere consegnata entro il 28/02 di ogni anno, pena il recupero del tributo non versato.**

Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero a proprie spese rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata sulla tariffa della quota variabile del tributo nel seguente modo (art. 49 del Regolamento IUC):

Da	A	Riduzione
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40% della quota variabile
Oltre		70% della quota variabile

Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà dell'ufficio, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata.

**Nel caso in cui non è possibile delimitare le superfici ove si producono i rifiuti speciali, si può richiedere l'applicazione della riduzione prevista dall'art. 45 comma 3 Regolamento IUC. La documentazione atta a dimostrare il corretto smaltimento deve essere consegnata entro il 28/02 di ogni anno, pena il recupero del tributo non versato.**

Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Descrizione attività	% riduz. Sup.
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	25%
Attività industriali o artigianali di produzione di beni	25%
Autolavaggi, distributori di carburanti	10%

L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti vengono riconosciute solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali (ad esclusione delle categorie indicate al comma 3) nella dichiarazione di cui al successivo art. 56 ed a fornire entro il 28 febbraio di ogni anno idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata.

**Le superfici relative alle aree scoperte operative sono utilizzate per lo svolgimento dell'attività principale (riduzione del 30% del tributo).**

La tariffa è ridotta del 30% per le superfici relative alle aree scoperte operative, solamente se utilizzate per lo svolgimento dell'attività principale. (art. 50 c. 2 del Regolamento IUC)

**Sono stati disinstallati integralmente apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro (riduzione del 30% del tributo solo per il primo anno)**

Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, è prevista la riduzione, del 30% del tributo, sia della quota fissa che della quota variabile, a favore degli occupanti, detentori, possessori di locali, che dichiarino di aver disinstallato integralmente apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro. Tale riduzione si applica unicamente il primo anno in cui è avvenuta la disinstallazione ed è cumulabile con le altre riduzioni previste nel presente regolamento. (art. 50 c. 3 del Regolamento IUC)

**Giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni che abbiano avviato per la prima volta un'attività di impresa (riduzione del 50% del tributo per i primi tre anni)**

Riduzione del 50% del tributo, per i giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni che iniziano per la prima volta un'attività di impresa, per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro per immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per avere diritto a tale riduzione. (art. 50 c. 5 del Regolamento IUC)

**Avvio di nuova attività produttiva, commerciale o di servizi, creando nuovi posti di lavoro. Riduzione del tributo in base al numero dei lavoratori per i primi tre anni.**

Riduzione in percentuale del tributo, per le nuove attività produttive, commerciali o di servizi, che creino nuovi posti di lavoro è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%.

Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dall'anno successivo a quello d'inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività. (art. 50 c. 6 del Regolamento IUC)

**Il contribuente ha un'attività produttiva, commerciale o di servizi, già avviata e ha creato nuovi posti di lavoro. (riduzione del tributo in base al numero dei lavoratori per i primi tre anni)**

Riduzione in percentuale del tributo, per le attività produttive, commerciali o di servizi già insediate, che creino nuovi posti di lavoro è prevista un'agevolazione con le seguenti riduzioni:

- a) assunzione da 1 a 5 dipendenti: riduzione del 30%;
- b) assunzione da 6 a 10 dipendenti: riduzione del 40%
- c) assunzione di oltre 10 dipendenti: riduzione del 50%.

Per nuovi posti di lavoro non si intendono nuove assunzioni ma un ampliamento dell'organico dell'azienda attraverso contratti a tempo indeterminato. Detta agevolazione, richiesta dal contribuente, con le modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, corredata della documentazione inerente l'impiego delle unità lavorative, è valida per un triennio a decorrere dall'anno successivo a quello d'inizio dell'attività. La stessa non si applica nei casi di fusione d'azienda, cessione o subingresso di attività.(art. 50 c. 7 del Regolamento IUC)